



COMUNE DI BISACQUINO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DETERMINAZIONE n° 09 del 24-07-14

N° 590 Del 24-07-14 Registro Generale	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Luglio nel proprio ufficio il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Bisacchino Dott.ssa Vincenza Gaudiano;

- **PREMESSO** che l'Unione dei Comuni Valle del Sosio, della quale questo Comune fa parte, ha richiesto con nota del 26/06/2014 prot. n. 295, assunta al ns. prot. in data 25/06/2013 al n. 9144, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del Comune di Bisacchino Geom. Vincenzo Silvestri, categoria "C" profilo professionale "Istruttore Tecnico Geometra", per la stipula di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.

▪ **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 a mente del quale: *"gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*.
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: *"l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

- **CONSIDERATO** che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- **TENUTO CONTO** che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un'Unione di Comuni, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
- **VISTA** la nota prot. n.295 del 26.06.2014 con la quale l'Unione dei Comuni chiede l'autorizzazione per la proroga dell'utilizzo di personale dipendente ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004 e in particolar del Geom. Vincenzo Silvestri, per n. 3 ore settimanali;
- **DATO ATTO** che l'attività che il dipendente Geom. Vincenzo Silvestri svolgerà presso l'Unione dei Comuni, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dalla stessa prestata presso questo Ente;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 66 del regolamento Uffici e Servizi le autorizzazioni all'esercizio di attività esterne, per i dipendenti dell'ente non incaricati di Posizione Organizzativa, sono rilasciate dal Segretario Comunale, sentito il parere del competente responsabile di Area;
- **ACQUISISTO** il parere favorevole dal responsabile dell'area IV "Servizi tecnici e Gestione del territorio";
- **RITENUTO** pertanto, di poter autorizzare il dipendente Geom. Vincenzo Silvestri a prestare servizio presso l'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";
- **VISTI:**
 - artt. 32 e 92 del D.Lgs. 267/2000;
 - Part. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)
 - lo Statuto Comunale.
 - Part. 66 del Regolamento Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

- **DI AUTORIZZARE** ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo determinato e part time Geom. Vincenzo Silvestri nato il 14/09/1969 a Bisacchino, con profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra, Cat. "C", a prestare attività lavorativa esterna in favore dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" con Contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso presso questo Ente;
- **DARE ATTO:**
 - che il dipendente in parola presterà servizio presso l'Unione ai sensi della normativa richiamata per n.3 ore settimanali e fino al 31.12.2014 per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Tecnico Geometra Cat. "C";
 - che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con l'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" saranno a totale carico dell'Unione stessa.
 - che l'attività che il dipendente svolgerà presso l'Unione, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dello stesso prestata presso questo Ente;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";
- **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 33/2013;

Al Segretario Comunale
Dessa Vincenza Gaudiano

